

AGGIORNAMENTI IN PRIMO PIANO

Obblighi di trasparenza per importi ricevuti da P.A.

A cura del Dott. Antonio Sisca*

Spett.le Associazione,
c.a. del Presidente

Gent.mo,

con il seguente documento desideriamo informarla circa l'importante novità, introdotta dalla Legge 124 del 04 agosto 2017, in materia di pubblicità e trasparenza degli Enti Non Profit che intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ovvero l'obbligo per tutte le associazioni, fondazioni e ONLUS che abbiano ricevuto nel corso del 2018 sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere di valore superiore ai 10.000 Euro da un ente della Pubblica Amministrazione, di darne pubblicità (entro il 28 febbraio p.v.) attraverso la pubblicazione nei propri siti internet o portali digitali.

Legge 124 del 4 agosto 2017 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità

La Legge 124 del 4 agosto 2017 – articolo 1, commi 125-129 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e gli enti assimilati.

La norma in oggetto riguarda anche le associazioni, le fondazioni e le ONLUS che nel corso dell'anno 2018 abbiano ricevuto contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e sostegni economici a vario titolo da parte di un ente della Pubblica Amministrazione (o soggetto ad essi equiparabile), di valore superiore ai 10.000 euro.

Come chiarito dalla recente circolare emanata in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (n. 2 del 2019) l'onere riguarda anche i casi in cui:

- la somma sia stata ricevuta quale compenso per un servizio prestato o un bene ceduto;
- non via stato un incasso di risorse finanziarie, ma l'ottenimento di un qualunque vantaggio economico (quale ad esempio l'utilizzo in comodato di beni immobili o mobili). In questo caso si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

Per il 2019 l'onere riguarda tutte le somme (o comunque i vantaggi economici) incassate nel periodo 1.1.2018-31.12.2018; anche se afferenti precedenti annualità

Circa il valore di €. 10.000 euro da superare per far "scattare" l'obbligo informativo, la citata circolare ministeriale chiarisce che va interpretato "in senso cumulativo"; cioè con riferimento al totale dei vantaggi pubblici ricevuti. Con la conseguenza che allorquando il totale dei vantaggi ricevuti nel corso

CESVOL UMBRIA, centro servizi volontariato

del 2018 dalle PA sia superiore ai 10.000 euro, andranno resi pubblici tutti i singoli importi ricevuti anche se di valore unitario inferiore ai 10.000 euro.

Modalità di pubblicizzazione

Quanto introdotto dalla L. 124/2017 non riguarda la rendicontazione dei vantaggi ricevuti dalle PP.AA, bensì l'obbligo di pubblicità e trasparenza degli stessi.

Pertanto, come chiarito dalla recente citata circolare del Ministero del Lavoro, le informazioni da pubblicare (entro il 28 febbraio p.v.), preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata/ tipo di vantaggio ricevuto (con riferimento ad ogni singolo rapporto);
- d) data incasso
- e) causale

Detti elementi dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'associazione/fondazione/ONLUS. In mancanza di un proprio sito si potrà utilizzare anche la propria pagina facebook ovvero il sito internet della rete associativa al quale l'ente non profit eventualmente aderisce.

*A cura di **Antonio Sisca**, Dott. Commercialista – Revisore legale, consulente Cesvol Umbria per il servizio di supporto e assistenza specialistica su materie amministrative, contabili, fiscali, statutarie e tributarie. info@studioprofessionaleperugia.it